

**FOGLIO INFORMATIVO
 PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
 NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Venti Settembre 30 00187 ROMA - Capitale Sociale €75.000.000 interamente versato
 Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email:info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845957

CLIENTE/I INTESTATARIO/I DEL RAPPORTO

FILIALE		DATA APERTURA	
DOSSIER		DIVISA	EURO
INTESTATARIO NDG.			
COGNOME	NOME	C.F.	
RESIDENTE A			PR
INDIRIZZO			CAP
COINTESTATARIO NDG.			
COGNOME	NOME	C.F.	
RESIDENTE A			PR
INDIRIZZO			CAP

DESCRIZIONE

In base al contratto di deposito a custodia e amministrazione la Banca si impegna a custodire ed amministrare, per conto del cliente, titoli ed altri strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.); i titoli depositati possono essere de materializzati (il Servizio). La Banca provvede a curare l'incasso delle cedole, dei dividendi, il rimborso e, su incarico del cliente, esegue specifiche operazioni e ne cura e tutela i diritti (conversioni, versamenti dei decimi, esercizio diritti di opzione, ecc.).

RISCHI TIPICI

La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme che regolano il Servizio. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante invio di lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Le norme modificate entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazioni o avviso. Le modifiche si intenderanno accettate ove il Cliente non abbia esercitato il recesso, entro la data prevista per la loro applicazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SERVIZI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

COMMISSIONI	
DIRITTI DI CUSTODIA PER STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA IBL BANCA	Zero
SPESE	
SPESE PER L'APERTURA DEL DEPOSITO TITOLI	Zero
SPESE PER L'INVIO DELL'ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE	Zero
SPESE PER L'INVIO DI DUPLICATI DELL'ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE	Euro 15,00 per duplicato
SPESE PER RICEZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA ALTRI INTERMEDIARI	Zero
SPESE PER TRASFERIMENTO STRUMENTI FINANZIARI AD ALTRI INTERMEDIARI	Euro 10,00
SPESE PER L'EMISSIONE DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	Euro 25,00
SPESE INCASSO CEDOLE	Zero
SPESE RIMBORSO TITOLI	Zero
VALUTE DI ACCREDITO	
INCASSO CEDOLE	Stesso Giorno
RIMBORSO TITOLI	Stesso Giorno

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE	
CANONE MENSILE DI TENUTA CONTO	Zero
SPESE PER OPERAZIONE	Zero
SPESE PER PRODUZIONE ED INVIO CONTABILI A DOMICILIO	
I POSTA ORDINARIA	Zero
II TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING O ALTRE MODALITÀ TELEMATICHE	Zero
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI	
I POSTA ORDINARIA	Zero
II TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING O ALTRE MODALITÀ TELEMATICHE	Zero
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI DI MODIFICA CONDIZIONI ECONOMICHE E/O CONTRATTUALI	Zero
SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI	Secondo tariffa in vigore
RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI DUPLICATI (PER SINGOLO DOCUMENTO)	Euro 10,00

NESSUNA COMMISSIONE È PREVISTA A CARICO DELLA CLIENTELA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO

RECESSI E RECLAMI
RECESSO

Ciascuna parte può recedere dal contratto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Il recesso dal contratto comporta la chiusura di tutti i servizi usufruiti dal Cliente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La liquidazione definitiva del rapporto contrattuale avviene entro il mese successivo alla data in cui il recesso è divenuto operante o il contratto è altrimenti cessato.

RECLAMI

Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Via Venti Settembre, 30, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 90 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Ombudsam-Giuri Bancario, a condizione che 1) sia richiesta la corresponsione di una somma di denaro non superiore a 100.000 euro, 2) il fatto controverso sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo, 3) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca, 4) il fatto controverso non sia stato già portato all'esame dell'Autorità Giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia stato sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso.

Il Cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare – anche in assenza di preventivo reclamo – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo, esperita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, presso il Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it) e secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In ogni caso, il Cliente e la Banca potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob a condizione che:

- la medesima controversia non sia già stata portata all'attenzione di un altro organismo di conciliazione;
- abbia già presentato reclamo alla Banca cui quest'ultima abbia fornito espressa risposta ovvero sia decorso il termine stabilito dalla Banca per la risposta.

Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria, previo il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma 3.

LEGENDA

BANCA O IBL	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.
CLIENTE	IL CLIENTE DELLA BANCA TITOLARE DEL RAPPORTO; NEL CASO IN CUI IL RAPPORTO SIA COINTESTATO, INDICA CONGIUNTAMENTE TUTTI I COINTESTATARI.
STRUMENTI FINANZIARI	L'INSIEME DEI TITOLI NEGOZIABILI SUL MERCATO MOBILIARE.
TITOLI DEMATERIALIZZATI	SONO TITOLI NON EFFETTIVAMENTE EMESSI E STAMPATI IN FORMA CARTACEA (CARTOLARIZZATI), MA RAPPRESENTATI DA UN DOCUMENTO (FISSATO BOLLATO)

DATA	FIRMA DEL/I CLIENTE/I	FIRMA DEL PREPOSTO DELLA BANCA